



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 1535/2017

Dott. [REDACTED] Presidente

Dott. [REDACTED] Consigliere

Dott. [REDACTED] Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 1535/2017 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 07 luglio 2017 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 19 ottobre 2022**

da

M [REDACTED] e L [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

OGGETTO:

Bancari (deposito)

bancario, cassetta

sicurezza, apertura

credito bancario

APPELLANTI

co n t r o

I [REDACTED] SPA con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 584/2017 pubblicata in data 31 maggio 2017.

CONCLUSIONI



Degli appellanti

“precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto domandato dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa, insiste in via istruttoria nella istanza di integrazione della ctu come richiesta con le note di trattazione scritta del 13.5.2022 e, in subordine, chiede la decisione della causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”

Conclusioni precedentemente rassegnate: “In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra le somme risultanti dalla perizia depositata per complessivi euro 90.973,78 (ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa) e quanto asseritamente richiesto dalla Banca convenuta. Nel merito ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previe tutte le declaratorie del caso: a) accertata l’illegittima applicazione al rapporto di cui è causa degli interessi passivi, ultralegali ed usurari, dell’interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, degli interessi per c.d. “giorni–valuta”, delle competenze e dei costi indebitamente riscossi dalla banca convenuta, dichiararsi non dovuti gli interessi e le spese conseguentemente addebitati al rapporto di conto corrente n. 0000/21107195 (inizialmente n. 21107/1 sino all’attuale n. 21107195), acceso presso la filiale [REDACTED] di Mantova [REDACTED] della Banca I [REDACTED] S.p.A. da M [REDACTED]; b) rideterminare il corretto "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto di cui è causa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della



commissione di massimo scoperto, della valuta e delle indebite condizioni applicate dalla banca di cui in narrativa; c) condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli attori in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 cc da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese di CTU e ctp ...”.

Dell'appellata/appellante incidentale

“Rigettare l'appello avversario in ogni parte in cui non sia già stato respinto con sentenza non definitiva n. 936/2021 di Questa Corte, sentenza nei confronti della quale - nella parte in cui ha accolto il quinto motivo di appello principale svolto ex adverso (in punto di prescrizione) e rigettato invece il primo motivo di appello incidentale svolto dalla Banca (in punto di capitalizzazione post 30 giugno 2000) – si riserva ogni impugnazione. Per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria o, in subordine, accertare che il saldo del c.c. 21107195 alla data del 30 giugno 2013 ammontava - così come indicato dal C.T.U. nella relazione integrativa in questa sede disposta - ad € 130.012,12 a debito del correntista. Condannare gli attori appellanti – anche in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale - alla refusione delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Mantova è stato adito da [REDACTED] M [REDACTED], titolare



dell'omonima impresa individuale, e dalla garante [REDACTED] L [REDACTED] i quali, in relazione al conto corrente n. 000/21107195 in essere presso la filiale di [REDACTED] della [REDACTED] S.p.A. hanno dedotto: a) l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici in assenza, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, di una valida convenzione anatocistica; b) la non valida pattuizione della commissione di massimo scoperto; c) l'illegittima applicazione di interessi usurari (usura oggettiva e soggettiva); d) l'unilaterale esercizio, da parte dell'istituto di credito, dello *ius variandi* in senso sfavorevole per il cliente, in assenza di comunicazioni, ovvero con comunicazioni successive alle già intervenute modifiche unilaterali; e) la nullità delle clausole di rinvio agli usi praticati sulla piazza; f) l'illegittimità del c.d. "*gioco delle valute*".

Hanno dedotto la compensazione tra le somme risultanti dalla perizia econometrica da essi prodotta e quelle richieste dalla banca convenuta e, nel merito, hanno chiesto all'adito Tribunale di: a) dichiarare illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissioni di massimo scoperto, nonché quelli derivanti dalla distorta applicazione delle valute; b) determinare il corretto dare-avere tra le parti; c) condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o rimosse, oltre interessi e rivalutazione, ovvero al pagamento di una somma equivalente per l'indebito arricchimento della banca in proprio danno; d) condannare la banca convenuta al risarcimento del danno, ex artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via



equitativa.

2. Con sentenza n. 584/2017 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, ha accertato che il saldo negativo del conto corrente n. 000/21107195, alla data del 30.06.2013, era pari ad euro 128.647,08, a debito del correntista; ha rigettato ogni altra domanda; ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali; ha posto le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, per metà, e della banca convenuta per la restante metà.

2. Hanno proposto appello [REDACTED] M [REDACTED] e [REDACTED] L [REDACTED] sulla base di sette motivi; con il primo motivo hanno censurato la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto valido il contratto di conto corrente pur in assenza della sottoscrizione dell'istituto bancario; con il secondo motivo hanno censurato la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto genericamente allegato l'esercizio dello *ius variandi* in senso peggiorativo delle condizioni praticate al cliente da parte dell'istituto bancario e tardiva la deduzione di applicazione di condizioni difformi rispetto a quelle pattuite; con il terzo motivo hanno censurato la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto legittimamente pattuita la commissione di massimo scoperto; con il quarto motivo hanno censurato la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che le commissioni di massimo scoperto vadano considerate ai fini del calcolo dell'usura; con il quinto motivo hanno censurato la statuizione del Tribunale in tema di prescrizione evidenziando, per un verso, che attesa la mancata produzione del contratto di apertura di credito e quindi la



operatività di tale conto in passivo anteriormente al 7 agosto 2003 le rimesse sono da considerarsi ripristinatorie e non solutorie e, per altro verso, che l'azione di nullità è imprescrittibile così come quella di accertamento del saldo dare-avere; con il sesto motivo hanno censurato la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria inerente al relativo danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 2059 cod.civ. e 185 cod. pen.; con il settimo motivo è stata censurata la statuizione con la quale il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese e posta a carico degli appellanti la metà delle spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio.

3. La I [REDACTED] ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto due motivi di appello incidentale: con il primo motivo di appello incidentale è stata censurata la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi successivamente al 30 giugno 2000, ritenendo insufficiente l'adeguamento effettuato dall'istituto bancario attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione nell'estratto conto del 30 settembre 2000 al correntista; con il secondo motivo di appello incidentale si è censura la statuizione con cui è stata disposta la compensazione delle spese.

4. Con sentenza non definitiva n. 936/2021 pubblicata in data 22 luglio 2021 questa Corte, non definitivamente pronunciando, ha rigettato il primo, il secondo, il terzo, il quarto motivo di appello principale e dichiarato assorbito (nel rigetto del motivo inerente all'usura) il sesto motivo; in



accoglimento del quinto motivo di appello principale, per quanto di ragione, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 584/2017, ha rigettato la eccezione di prescrizione sollevata dalla [REDACTED] S.p.A.; ha disposto procedersi, in relazione al motivo accolto ad ulteriore attività istruttoria come da separata ordinanza; ha rigettato il primo motivo di appello incidentale; ha rinviato alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese.

Con separata ordinanza in pari data il Collegio ha disposto la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quale sia il saldo finale del contratto di conto corrente n. 21107 senza alcuna capitalizzazione dall'inizio del rapporto e sino alla data del 07 agosto 2013.

5. A seguito del deposito della relazione del consulente d'ufficio, alla udienza del 19 ottobre 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata nuovamente posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va ricordato che con la sentenza non definitiva è stato accolto il quinto motivo dell'appello principale nella parte in cui parte appellante ha censurato la statuizione del Tribunale in tema di prescrizione evidenziando che l'azione di nullità è imprescrittibile così come quella di accertamento del saldo dare-avere .

Evidenziando che il Tribunale ha dato atto della rinuncia alla domanda di ripetizione contenuta nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1



cod.proc.civ. ed ha riqualificato la domanda di “*compensazione*” quale domanda di accertamento del saldo del conto corrente alla data della domanda, senza che tale statuizione sia stata fatta oggetto di gravame, questa Corte ha ritenuto che il correntista, abbia, comunque, <<interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o invalidità delle clausole relative alle condizioni economiche applicate (a titolo di interessi, commissioni di massimo scoperto, anatocismo), la esistenza o meno di addebiti illegittimi e la entità del saldo depurato dagli addebiti illegittimi>>.

Richiamato, al riguardo l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 21646/2018, ha precisato che <<la prescrizione non può essere preclusiva dell’accertamento della illegittimità degli addebiti (in quanto conseguenti alla operatività di clausole contrattuali nulle) ai fini della determinazione del saldo dovuto all’istituto bancario>> e che <<Riguardo a tale accertamento la eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto bancario non può, infatti, avere alcun effetto estintivo>> atteso che l’azione di accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto è imprescrittibile.

Questa Corte ha, quindi, ritenuto non condivisibile la statuizione del Tribunale che ha provveduto a rideterminare il saldo ritenendo fondata la eccezione di prescrizione dell’istituto bancario ed ha disposto che non si debba tenere conto, nell’epurare il conto dagli addebiti inerenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, del periodo coperto da prescrizione: <<Accertata la effettiva ed illegittima applicazione della



capitalizzazione degli interessi non si pone, infatti, un problema di ripetibilità o meno delle rimesse, essendo stata rinunciata la domanda restitutoria; si tratta soltanto di epurare il saldo dagli addebiti *contra legem*>>.

Pertanto, in accoglimento del quinto motivo di appello principale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 584/2017, è stata rigettata la eccezione di prescrizione sollevata dalla I [REDACTED] S.p.A. ed è stata disposta <<la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio con riferimento agli interessi anatocistici, epurati nella relazione solo nei limiti del decennio e non già dall'inizio del rapporto>>.

Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

2. In esito alla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emerso:

che <<applicando le condizioni postulate dal quesito sul totale delle operazioni effettuate, sul conto in esame, nel periodo di riferimento sarebbero maturati interessi passivi (cioè a favore della banca per euro 59.577,63 (cinquantanovemilacinquecentosettantasette,63) mentre gli interessi attivi lordi a favore di parte attorea sarebbero stati pari a euro 623,94 (seicentoventitre,94) con ritenute pari a euro 168,46 (centosessantotto,46) per un importo netto pari a euro 455,48 (quattrocentocinquantacinque,48)>>;

che l'istituto bancario <<ha addebitato un importo complessivo di euro 63.238,58 (sessantatremiladuecentotrentotto,58) per interessi debitori,



anziché, come avrebbe dovuto, euro 59.577,63 (cinquantanovemilacinquecentosettantasette,63) con un maggior addebito di euro 3.660,95 (tremilaseicentosessanta,95)>>;

che esso << ha accreditato alla stessa parte attorea, al netto di ritenute, euro 1.269,82 (milleduecentosessantanove,82) per interessi attivi netti in luogo di un importo dovuto netto di euro 455,48 (quattrocentocinquantacinque,48) con un maggior accredito di euro 814,34 (ottocentoquattordici,34)>>; che <<la sommatoria tra i due valori appena individuati consente di concludere le operazioni peritali affermando che l'importo netto che la banca deve compensare al correntista è di euro 2.846,60 (duemilaottocentoquarantasei,60). Per cui in definitiva il saldo del C/C n. 21107 dall'inizio del rapporto di c/c (02/04/2000) alla data della domanda (07/08/2013) (ma calcolato al 30/06/2013 per mancanza di documentazione successiva) avrebbe dovuto essere in passivo per euro 130.012,03 (centotrentamiladodici,03) anziché per euro 132.858,63 (centotrentaduemilaottocentocinquantotto,63)>>.

3. In relazione ai risultati a cui è pervenuto il consulente d'ufficio gli appellanti si richiamano alle osservazioni già svolte dal loro consulente di parte che riguardano: l'aver il consulente d'ufficio fatto riferimento alla data valuta anziché alla data operazione; il non avere espunto l'anatocismo generato da commissioni e spese; l'aver operato i calcoli facendo riferimento ai tassi comunicati di volta in volta dalla Banca, con la impossibilità di accertare la modalità di calcolo "*non essendo presenti i*



fogli di calcolo completi del tasso utilizzato”.

4. Nessuna di tali censure è fondata.

4.1. Il consulente ha effettuato il ricalcolo del saldo avendo riguardo alla “data valuta” e non alla “data operazione”, specificando, per un verso, che ciò risponde alla tecnica contabile ed anche bancaria e, per altro verso, che il riferimento alla “data-valuta” è stato già operato nella consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado (e di cui è stata disposta in questo grado la integrazione solamente con riferimento al lasso temporale da considerare per epurare la capitalizzazione alla luce della rigettata eccezione di prescrizione) e non è stato fatto oggetto di contestazione né nel corso del giudizio di primo grado né in appello.

Peraltro, rileva il Collegio che gli appellanti in primo grado hanno lamentato la distorta applicazione delle valute ma il Tribunale ha ritenuto la doglianza infondata <<in quanto genericamente dedotte, non avendo la parte operato alcun riferimento a specifiche clausole contrattuali>>; tale statuizione non è stata fatto oggetto di specifica doglianza nei motivi di appello, nel quale viene solo riportata la richiesta di accertamento della illegittima applicazione al rapporto di cui è causa “*degli interessi per c.d. “giorni- valuta”*”, senza alcuna illustrazione al riguardo in correlazione con la rilevata genericità della doglianza evidenziata dal primo Giudicante.

4.2. Quanto all’anatocismo generato da commissioni e spese, il consulente d’ufficio, in replica alle osservazioni del consulente di parte, anche in tal caso richiama modalità e criteri di calcolo già adottati nella consulenza



tecnica d'ufficio espletata in primo grado.

Rileva il Collegio che la censura non può trovare accoglimento.

Il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente alla data del 30 giugno 2013 in euro 128.647,08 anziché in euro 132.858,63, a debito del correntista, <<avendo l'istituto di credito illegittimamente applicato al suddetto conto, nel periodo in contestazione, euro 4.211,05 a titolo di interessi anatocistici>> ed è stato considerato quale saldo iniziale quello del 07 agosto 2003, essendo state ritenute prescritte le rimesse antecedenti.

Tale statuizione è stata censurata unicamente con riferimento al fatto che è stata ritenuta fondata dal Giudicante la eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario e non già in relazione al fatto che non sia stata effettuata la epurazione anche con riferimento alla capitalizzazione relativa a commissioni e spese cui, del resto, l'atto di citazione in primo grado non faceva alcun riferimento, essendo oggetto di doglianza unicamente la *“illegittima applicazione di interessi anatocistici”*.

Né può ritenersi che la nullità della capitalizzazione trimestrale di spese e commissioni possa essere oggetto di rilievo d'ufficio laddove non emerga *ex actis*, circostanza che gli appellanti neanche evocano, facendo riferimento non già ad una clausola nulla ma piuttosto ad una *“capitalizzazione occulta”* per cui *“tutte le competenze che vengono praticate al correntista nel corso di un trimestre contribuiscono inevitabilmente a generare numeri debitori sul trimestre successivo ove vengono appunto capitalizzate”*, tema del tutto differente da quello della



nullità.

4.3. Quanto, infine, ai tassi di interessi debitori e creditori considerati dal consulente d'ufficio, specificati nel "*prospetto di sintesi dei calcoli anatocistici*", egli ha fatto riferimento a quelli applicati dalla banca, ribadendo, anche al riguardo, di avere applicato il medesimo criterio già attuato nella consulenza tecnica disposta in primo grado e non oggetto in quel contesto di censura.

Rileva, ulteriormente il Collegio che, atteso il rigetto del motivo di appello avente ad oggetto "*interessi ultralegali e ius variandi: violazione dell'art. 118 tub*" contenuto nella sentenza non definitiva, l'applicazione dei tassi di interessi comunicati dalla banca non può in questa sede ulteriormente essere posta in discussione.

In conclusione, i risultati a cui è pervenuto il consulente d'ufficio sono condivisibili.

5. Tuttavia, posto che la integrazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata in questo grado ha condotto all'accertamento che la epurazione della capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto (02 aprile 2000) e sino alla data della domanda (30 giugno 2013) determina un minore saldo debitore di € 2.846,60 (€ 130.012,03 anziché € 132.858,63), laddove il Tribunale ha accertato un minore saldo debitore di € 4.211,05 pari ad € 128.647,08, non può comunque pervenirsi al riguardo una *reformatio in peius*<< il divieto di "*reformatio in peius*" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di



effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "*thema decidendum*" in appello, per cui, una volta stabilito il "*quantum devolutum*", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado>> (Cass. 25877/2020).

In sostanza, anche se il quinto motivo è fondato, il suo accoglimento, con il conseguente rigetto della eccezione di prescrizione, non conduce ad alcun utile risultato per gli appellanti in termini di riforma della sentenza impugnata.

Pertanto, va accertato, sulla base della disposta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, che il saldo negativo del conto corrente ammonta ad € 130.012,03, importo inferiore al saldo negativo già accertato dal Tribunale nell'importo di € 128.647,08; per l'effetto va rigettata la domanda di riforma della sentenza anche sul punto.

6. Vanno ora esaminati i motivi di appello principale e incidentali inerenti la statuizione con cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese.

6.1. Gli appellanti con il settimo motivo deducono che a loro carico non è ravvisabile alcuna soccombenza "*stante la nullità della sentenza per le richiamate violazioni di legge*" e che le questioni poste sono oggetto di continue oscillazioni giurisprudenziali "*che avrebbero dovuto integrare i "gravi motivi" richiesti dalla legge ai fini della compensazione delle spese*



di giudizio”.

6.2. L'appellante incidentale con il secondo motivo censura la statuizione con cui è stata disposta la compensazione delle spese deducendo la sussistenza della esclusiva soccombenza degli appellanti, attesa la modestissima rettifica del saldo riconosciuta in sentenza ed il rifiuto della proposta della somma di € 20.000,00 formulata dal consulente d'ufficio e da essa accettata.

6.3. I motivi sono entrambi infondati.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 92 comma secondo cod. proc. civ. nel testo vigente *ratione temporis* rilevando <<il limitatissimo accoglimento della domanda di parte attrice; la circostanza che la medesima parte abbia rifiutato la proposta conciliativa formulata dal consulente d'ufficio (proposta al contrario accettata da parte convenuta e più favorevole per la stessa); il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione relativa alla validità del contratto monofirma>>.

6.4. Il testo dell'art. 92 cod.proc.civ. di cui il Tribunale ha fatto applicazione (trattandosi di giudizio introdotto anteriormente alla novella del 2014) prevedeva che <<Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti>>.

6.5. Entrambe le parti si limitano a dedurre che non esiste alcuna soccombenza a loro carico mentre non svolgono doglianza sulla circostanza



per cui i fatti che il Tribunale ha posto a fondamento della statuizione di compensazione delle spese costituiscano <<gravi motivi>>, ai sensi della richiamata norma.

Al riguardo, va rilevato che l'appellante stesso deduce che, anche solo le oscillazioni giurisprudenziali avrebbero dovuto costituire “*i gravi motivi richiesti dalla legge ai fini della compensazione delle spese del giudizio*”, compensazione che il Tribunale, anche tenendo conto di tale profilo, ha, infatti, disposto; l'appellante incidentale deduce la “*esclusiva soccombenza della parte attrice*”, senza considerare che la parte vittoriosa, non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, pur se alcune delle domande siano state respinte, il Tribunale ha motivato la compensazione anche tenendo del comportamento processuale relativo al rifiuto della proposta formulata dal consulente d'ufficio.

Inoltre, in modo coerente con la compensazione delle spese il Tribunale ha disposto che le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio siano a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna.

6.6. Né la riforma in punto di spese consegue all'esito del presente gravame in quanto, anche se è stata accertata la erronea declaratoria di fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario, si è pervenuti alla conferma della decisione adottata dal primo giudice con riferimento al minor saldo del conto corrente, in conseguenza dell'esito cui ha condotto la espletata consulenza tecnica d'ufficio e del divieto di



reformatio in peius cui si è già fatto riferimento.

Pertanto, anche la statuizione sulle spese va confermata.

7. Infine, con riferimento al presente grado sussiste la reciproca soccombenza atteso il rigetto dell'appello incidentale e la sostanziale inutilità della fondatezza del solo quinto motivo di appello principale in punto di rigetto della eccezione di prescrizione, posto che la domanda di riforma della sentenza di primo grado, anche in punto di accertamento del saldo del conto corrente, per le ragioni già esplicitate, viene rigettata.

Di tali spese va, quindi, disposta la integrale compensazione.

In applicazione del medesimo criterio le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna ed in solido per l'intero verso il consulente d'ufficio.

Al riguardo va precisato che, benché la integrazione della consulenza tecnica qui disposta abbia condotto ad un risultato peggiore per gli appellanti rispetto a quello conseguito in primo grado, il suo espletamento si è reso necessario in ragione della infondatezza della eccezione di prescrizione, profilo in relazione al quale, come esposto, il quinto motivo di appello principale è risultato fondato.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti principali – ciò in quanto è stato accolto il quinto motivo di



gravame ma da ciò non è derivata alcuna riforma della decisione impugnata, così che l'appello principale deve considerarsi integralmente rigettato – e dell'appellante incidentale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accerta che il saldo negativo del conto corrente n. 000/21107195 ammonta ad € 130.012,03, importo inferiore al saldo negativo già accertato dal Tribunale nella sentenza n. 584/2017 nell'importo di € 128.647,08 e, per l'effetto, rigetta la domanda di riforma della sentenza sul punto proposta dagli appellanti principali M [REDACTED] e L [REDACTED]

2. rigetta il settimo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale e, per l'effetto, conferma la predetta sentenza anche in ordine alla statuizione sulle spese;

3. dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado;

4. pone le spese relative alla integrazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado definitivamente per intero a carico di entrambe le parti in ragione di metà ed in solido per l'intero verso il consulente d'ufficio.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli



appellanti principali e dell'appellante incidentale.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2023.

Il Consigliere est.

dott. [REDACTED]

Il Presidente

dott. [REDACTED]

